DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 13 marzo 2013.

Modifica del decreto 31 marzo 2009 relativo all'impiegabilità in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Visto il proprio decreto DPN-DEC-2009-403 del 31 marzo 2009 che riconosce l'impiegabilità in mare di prodotti composti da materiali inerenti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi;

Visto l'art. 2 comma 1, relativo alle condizioni a cui i prodotti riportati nell'allegato 1 devono sottostare per il diretto impiego in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi;

Visto l'allegato 1, che riporta l'elenco dei materiali di cui devono essere composti i suddetti prodotti per essere riconosciuti impiegabili in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi pertroliferi, e l'art. 3, con il quale si dispone che il Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare possa aggiornare l'elenco dei materiali di cui all'allegato 1 con frequenza non inferiore ai 6 mesi;

Considerata la neccessità, a seguito delle richieste pervenute e sentito i pareri degli Istituti scientifici di riferimento, di integrare detto elenco con ulteriori materiali.

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 comma 1 è così modificato:

dopo le parole «sostanze chimiche additive» viene aggiunta la frase «o derivanti da processi di lavorazione»;

dopo le parole «esso stesso, essere del tutto inerte» viene aggiunta la frase «ed avere caratteristiche tali da evitare dispersioni del materiale stesso».

Art. 2.

L'elenco dei materiali di cui all'allegato 1 del d.d. 31 marzo 2009 è modificato come segue:

Materiali assorbenti di origine vegetale o animale:

paglia;

fibre di cellulosa;

sughero;

residui della lavorazione di vegetali;

piume di uccello;

lana.

Materiali assorbenti di origine minerale:

polveri vulcaniche;

perliti;

vermiculite;

zoeliti;

grafite.

Materiali assorbenti di origine sintetica:

polipropilene;

polietilene;

poliuretano;

poliestere;

Polietile tereftalato (PET).

Roma, 13 marzo 2013

Il direttore generale: Grimaldi

13A03051

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 aprile 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

